



MUNICIPIO
COMUNE DI ONSENONE

6662 RUSSO
Tel: 091 797 13 15 / Fax: 091 797 13 34
comune@onsernone.swiss / www.onsernone.swiss

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Il **Municipio di Onsernone**, richiamati

- La Legge sui cani del 19.02.2008 e il relativo Regolamento di applicazione dell'11.02.2009
- Gli artt. 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC
- Gli artt. 40 e 49 del Regolamento Comunale
- Risoluzione municipale num 364/2020 del 4.5.2020

ordina:

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune di Onsernone.
2. La presente ordinanza disciplina il prelievo della tassa sui cani.

RESPONSABILITA'

Articolo 2

1. Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
2. Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.
3. È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

IDENTIFICAZIONE

Articolo 3

1. I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.
2. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

CORSI

Articolo 4

1. Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali che cantonali.
2. Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

AUTORIZZAZIONE

Articolo 5

1. La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
2. La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
3. L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. precedente, anche se questi non vengono ceduti a terzi.
La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
4. Cani di provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

STRUTTURA DI DETENZIONE

Articolo 6

Il Municipio verifica la conformità del luogo e della struttura di detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

CANI PERICOLOSI DEFINIZIONE E OBBLIGHI

Articolo 7

1. Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.
Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
2. È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
3. In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio, con l'ausilio della Polizia comunale, procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
4. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio e dalla Polizia comunale all'Ufficio del Veterinario cantonale.

FUGA

Articolo 8

1. Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni, rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
2. La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

1. È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati o nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza e indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
2. Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
3. I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
4. Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi di Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

AREE DI SVAGO E DI SFOGO

Articolo 10

1. Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.
2. I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se opportuno il guinzaglio.

NORME IGENICO-SANITARIE

Articolo 11

1. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc...), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito. A tale scopo deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
2. Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
3. Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi, o in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
4. Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

QUIETE PUBBLICA

Articolo 12

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc...).

Restano riservate le disposizioni municipali sulla repressione dei rumori molesti.

CANI INCUSTODITI

Articolo 13

1. I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.
2. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.
3. La riconsegna del cane al proprietario o al detentore potrà avvenire solo dopo il pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia.

MORTE DELL'ANIMALE

Articolo 14

1. In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (LAOESA).
2. La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (AMICUS) entro 10 giorni dalla stessa.

TASSA

Articolo 15

1. Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale.
2. La tassa cani viene fissata in CHF 60 annui per cane, l'importo è comprensivo della quota di CHF 25 di spettanza cantonale.

ECCEZIONI ALL'ASSOGGETTAMENTO

Articolo 16

Sono esonerati dal pagamento della tassa annuale sui cani:

- a) I detentori di cani deceduti prima del 1° aprile
- b) I detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre
- c) I detentori che, dopo un proprio cambiamento di domicilio o cambiamento di proprietà del cane per l'animale in oggetto, possono comprovare l'avvenuto pagamento della tassa dell'anno presso il Comune di provenienza.

MODALITÀ DI PRELIEVO DELLA TASSA

Articolo 17

1. La tassa viene notificata ai detentori di cani come definiti agli artt. 15 e 16 della presente Ordinanza ed è pagabile entro 30 giorni dalla notifica. La fattura emessa, cresciuta in giudicato, è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.
2. Eventuali reclami sono da presentare, entro 30 giorni dalla notifica della fattura, al Municipio che emanerà una formale decisione.
3. Sono escluse tasse pro rata tempore.
4. Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Autorità cantonale competente.

SANZIONI

Articolo 18

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 20'000.
2. Sono passibili di sanzione le infrazioni riguardanti:
 - a) l'inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica nella Banca Dati AMICUS
 - b) la mancata frequenza ai corsi prescritti
 - c) la mancata identificazione del cane tramite microchip
 - d) il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio e la non corretta gestione degli animali nelle aree di svago, di sfogo e il loro accesso nelle aree vietate
 - e) la ripetuta fuga del cane
 - f) il mancato uso della museruola
 - g) la mancata raccolta degli escrementi e il deposito non conforme dei sacchetti ai sensi dell'art. 11 della presente Ordinanza con un minimo di CHF 200
 - h) il disturbo della quiete

3. L'importo minimo della multa per le infrazioni al cpv.2, ove non previsto, è di CHF 100
4. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e ss. LOC.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federale e cantonale in materia.

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 20



La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata ogni precedente disposizione comunale in materia.

Per il Municipio

Il Sindaco
Cristiano Terribilli

Il V/Segretario
Marco Barri



Data di pubblicazione agli albi: 7.05.2020